



COMUNE DI CASSACCO

Provincia di Udine

Codice Fiscale : 80007390307 -- Partita I.V.A : 01010880308

Piazza A. Noacco 1 - C.A.P. : 33010

Ufficio Tecnico - Sezione Manutenzioni

Tel. 0432 – 852811 ----- Fax 0432 – 853412 ----- E-mail PEC : comune.cassacco@certgov.fvg.it

E-mail : manutenzioni@comune.cassacco.ud.it --- E-mail : remo.zanini@comune.cassacco.ud.it

Determinazione nr. 100 Del 17/07/2018

OGGETTO : Impegno di spesa per sostituzione estintori a polvere da ricollocare in diversi edifici comunali – Ditta MA.RE Snc da Campofornido (Ud).-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Area Tecnica - Tecnico Manutenativa)

PREMESSO :

- **Che** con provvedimento del Responsabile del Servizio N°. 139 del 05.12.2017 veniva dato incarico alla ditta MA.RE. Snc di Marchiol Liliana & C. – Via Napoleonica N°. 40/42 – 33030 Campofornido (Ud), dell'appalto del servizio di manutenzione, revisione e collaudo degli estintori ed idranti presenti negli edifici di proprietà comunale, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, alle condizioni, clausole, termini e modalità di cui alla lettera di richiesta offerta datata 28.11.2017 recante il protocollo di partenza N°. 7919, nonché relativa conseguente proposta trasmessa tramite "Me.PA – RdO N°. 1793697;

- **Che** nella sopra citata richiesta di offerta protocollo N°. 7919, all'art. 7 viene prevista la fornitura di eventuali parti di ricambio e/o sostituzione dell'attrezzatura antincendio in parola, con fornitura a se stante, previa segnalazione della ditta affidataria del servizio;

- **Che** la nominata ditta MA.RE. Snc a seguito della periodica verifica semestrale ha segnalato, con nota pervenuta in data 17.07.2018 ed acquisita al protocollo generale di arrivo al N°. 4593, la necessità di effettuare la sostituzione dei sotto elencati estintori presenti in alcuni edifici di proprietà comunale, evidenziando nel contempo il relativo costo :

✓ N° 6 Estintori a polvere da Kg. 6 – 34A233BC EN 3/7 (con ritiro usato)	€.	(40,00)	€.	240,00.-
✓ N° 3 Estintori a polvere da Kg. 9 – 55A233BC EN 3/7 (con ritiro usato)	€.	(49,00)	€.	147,00.-
✓ N° 1 Estintore a polvere da Kg. 12 – 55A233BC EN 3/7 (con ritiro usato)	€.	(49,00)	€.	49,00.-

		Totale Imponibile	€.	436,00.-
		I.V.A. 22%	€.	95,92.-

		T O T A L E	€.	531,92.-

- **Che** la sostituzione degli estintori in argomento si rende indispensabile effettuare con urgenza al fine di non pregiudicare l'efficienza del sistema antincendio;

- **Che** la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, modificata dal decreto legge 06.07.2012, N°. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, N°. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede :

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri di qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, (art. 26 - Comma 3° della legge 23.12.1999, N°. 488 ed art. 1 - Comma 449 della legge 27.12.2006 N°. 296). La violazione di tale

obbligo determina ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del Decreto Legge 95/2012 (Legge N° 135/2012) e dell'art. 11 - Comma 6° del Decreto Legge N° 98/2011 (Legge N° 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- b) l'obbligo per tutte le pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP per l'acquisizione di energia elettrica, telefonica fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburante rete ed extra rete, (art. 1 - Commi 7-9 Decreto legge N° 95/2012, convertito in Legge N° 135/2012);
- c) l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. N° 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, (art. 1 - Comma 450 della legge N° 296/2006, come modificato dall'art. 7 - Comma 2° del Decreto Legge N° 52/2012, convertito in Legge N° 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del richiamato D.L. 95/2012;

- **Che** in data 19 aprile 2016, a seguito pubblicazione sulla gazzetta ufficiale N° 91, è entrato in vigore il D.Lgs 18.04.2016, N° 50, (Nuovo Codice dei Contratti), recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- **Che** in data 05.05.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo N° 56 del 19.04.2017, contenente disposizioni correttive al D.Lgs N° 50 del 18 Aprile 2016, e che le medesime sono entrate in vigore il 20 Maggio 2017;

VISTI in particolare i seguenti articoli del richiamato D.Lgs 18.04.2016 N° 50, così come coordinati ed implementati dal citato D.Lgs 56/2017 recanti disposizioni, tra l'altro, in merito all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 :

- ✓ Art. 32 – Comma 14°;
- ✓ Art. 36 – Comma 2° - Lettera a);
- ✓ Art. 37 – Comma 1°;
- ✓ Art. 32 – Commi 9° e 10°;
- ✓ Art. 32 – Comma 2°;

ATTESO che, nel caso de quo, si tratta di un affidamento di un importo inferiore a €. 40.000,00.- e trova applicazione quanto previsto all'art. 37 – Comma 1° del Decreto Legislativo 50/2016, ("Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione e forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38."

DATO ATTO che, in applicazione dell'art. 36 – Comma 2° - Lettera a), del citato D.Lgs 56/2017 è possibile applicare la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

PRESO ATTO che alla luce delle norme sopra citate, sussiste la possibilità di procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento dei lavori di manutenzione/riparazione/forniture, etc. di cui trattasi, anche al di fuori dei richiamati strumenti di e-procurement;

- **Che** l'art. 62 della L.R. 17 luglio 2015, N° 18 fissa l'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dal 1 gennaio 2016;

- **Che** all'art. 1 – Comma 501 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N° 208), viene introdotta la possibilità di affidamenti "autonomi", senza l'obbligo di ricorso alle "Centrali di Committenza", in relazione ai procedimenti di acquisto per lavori, servizi e forniture fino ad €. 40.000,00.- per tutti i Comuni;

- **Che** all'art. 1 – Commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N° 208), viene previsto che il ricorso al mercato elettronico diviene obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da €. 1.000,00.- (imponibili), e sino alla soglia comunitaria;

- **Che** da come evidenziato nel sopra citato preventivo di spesa del 17 c.m. recante il protocollo N°. 4593, la sostituzione degli estintori in argomento avrà un costo inferiore a €. 1.000,00.- (I.V.A. esclusa);

RITENUTO, di procedere nell'affidamento della fornitura e sostituzione dei sopra citati estintori alla nominata ditta MA.RE. Snc da Campoformido nelle quantità, tipologie e costi di cui al preventivo trasmesso;

CONSIDERATO che :

- a) L'operatore individuato, ha assicurato per le vie brevi, la capacità operativa di poter effettuare la fornitura e sostituzione degli estintori in questione nell'arco di qualche giorno;
- b) La ditta individuata ha effettuato negli anni scorsi diverse forniture di analoga attrezzatura, dimostrando puntualità ed assumendo sempre un comportamento diligente e collaborativo;
- c) I prezzi esposti possono essere considerati in linea con il mercato di settore;

VERIFICATO che la richiamata ditta MA.RE. Snc risulta regolare con il "DURC", (giusta certificazione recante il protocollo N°. INAIL_12079833 del 18.06.2018 e scad ente il 16.10.2018);

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale N°. 12 del 28.03.2018, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2013 e s.m.i., veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018 – 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale N°. 31 del 05.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i., con la quale si procedeva nell'attribuire ai singoli servizi le competenze e la gestione delle risorse finanziarie, sulla base del Bilancio 2018 – 2020, approvato con la richiamata deliberazione Consiliare 12/2018, dando atto nel contempo che veniva individuata nella figura del Sindaco la posizione di Responsabile e Posizione Organizzativa dei servizi nelle varie aree in cui é articolato l'Ente, (con l'esclusione di quanto specificato nell'allegato "A2"), ed in via vicaria in caso di assenza o impedimento del Sindaco nell'assessore e Vice-Sindaco Sig. Assaloni Vannes;

RICORDATO che il contratto conseguente al presente provvedimento non é soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32 – Comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 – Comma 2 – lett. a);

PRESO ATTO altresì, che all'intervento in parola é stato attribuito il seguente numero di "CIG" : ZE32461FCD, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge N°. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A

- 1) di incaricare la ditta MA.RE. Snc di Marchiol Liliana & C. – Via Napoleonica N°. 40/42 – 33030 Campoformido (Ud), della fornitura e sostituzione, (con ritiro dell'usato), del quantitativo e tipologia di estintori a polvere citati nelle premesse, da ricollocare in alcuni edifici di proprietà comunale, così come previsto nel preventivo di spesa trasmesso dalla stessa, pervenuto in data 17.07.2018 ed assunto al protocollo generale di arrivo al N°. 4593, (Rif. Offerta N°. 339/2018), alle condizioni, modalità, clausole e termini nel medesimo previste, nonché presente provvedimento.-

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
Posizione Organizzativa – Il Vice Sindaco
- Assaloni Rag. Vannes -

2) di impegnare la complessiva somma di €. 531,92.- (I.V.A. al 22% inclusa) a favore della sopra richiamata ditta MA.RE. Snc di Marchiol Liliana & C. – Via Napoleonica N°. 40/42 – 33030 Campoformido (Ud), risultante dal seguente conteggio :

☀ Imponibile per fornitura e sostituzione Totale N°. 10 Estintori a polvere :	€.	436,00.-
☀ I.V.A. al 22% su imponibile	€.	95,92.-

T O T A L E	€.	531,92.-

3) di imputare la sopra richiamata complessiva spesa di €. 531,92.- al Capitolo N°. 1155 (M. 1 – P. 5) del Bilancio di Previsione 2018/2020 – Esercizio Finanziario 2018, che offre la dovuta disponibilità.-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ZANINI p.i. Remo -



VISTO per la regolarità contabile ai sensi
art. 153 - Comma 5° del D.Lgs 267/2000 :

PIVIDORI Rag. Loretta